



Comune di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- estratto dal processo verbale -

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SPERIMENTALE ANNO 2012.
MODIFICA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI.

N. 171 del 31 ottobre 2012

L'anno duemiladodici, il giorno 31 del mese di ottobre alle ore 10.00 nella Residenza Comunale di Livorno, nella sala delle adunanze, si è riunito, alla presenza del Presidente Dr. Enrico Bianchi, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in seduta straordinaria. All'appello hanno risposto i seguenti Consiglieri:

COMPONENTI N. 41

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
1- Cosimi Alessandro (Sindaco)	X		22- Valente Giovanna Maria Natalia	X	
2- Bianchi Enrico	X		23- Del Lucchese Lorenzo		X
3- Gull Massimo	X		24- Romano Andrea	X	
4- Vergili Valerio		X	25- Giannini Lamberto	X	
5- Tramonti Adriano	X		26- Tamburini Bruno	X	
6- Terreni Arianna		X	27- Amadio Marcella		X
7- Martorano Michele	X		28- Bottino Maristella		X
8- Raugei Enzo		X	29- Russo Roberto		X
9- Del Corona Vladimiro	X		30- Ciacchini Massimo		X
10- Fenzi Paolo	X		31- Ghiozzi Carlo		X
11- Mancusi Giovanni	X		32- Palmerini Attilio	X	
12- Fiordi Luca		X	33- Giubbilei Gionata		X
13- Cecchi Claudio	X		34- Taradash Marco		X
14- Volpi Paola	X		35- Cannito Marco	X	
15- Mambrini Dinora	X		36- Fattorini Luano		X
16- Scavazzon Giuseppe	X		37- Bartimmo Tiziana	X	
17- Corso Barbara		X	38- Cosimi Lorenzo		X
18- Morelli Daniele		X	39- Lamberti Gianfranco	X	
19- Latorraca Alessandro		X	40- Capuozzo Salvatore		X
20- Vivaldi Marina		X	41- Romiti Andrea	X	
21- Cavaliere Massimiliano		X		21	20

Assiste la Vice Segretario Generale Dr.ssa Graziella Launaro .

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i Sigg.: Cecchi, Russo e Valente.

Cod. Uff.

Data

Prot. n.

**Oggetto: Imposta Municipale Unica sperimentale anno 2012.
Modifica delle aliquote e delle detrazioni.**

Dichiarata immediatamente eseguibile

Il Consiglio Comunale

Vista la propria precedente delibera n° 110 del 27/6/2012 con la quale sono state approvate le seguenti detrazioni ed aliquote IMU per l'anno 2012:

€ 200,00 detrazione per "abitazione principale" e relative pertinenze, nonché per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, intendendo come tale quella non fatta oggetto di contratto di locazione, maggiorata di **€ 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale

- a) **aliquota ordinaria del 9,6 per mille;**
- b) **aliquota ridotta del 5,8 per mille** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione

principale, comprese le pertinenze della stessa, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Detta aliquota si applica anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, intendendo come tale quella non fatta oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;

- c) **aliquota agevolata del 5,8 per mille** a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi, esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari, ad uso abitativo, che siano state concesse in locazione a persone che le utilizzano a titolo di abitazione principale, ed ivi residenti, con contratto tipo concordato (ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431/98) alle condizioni definite dagli Accordi Territoriali, prevedendo altresì, che entro il termine perentorio del pagamento del saldo i contribuenti debbano presentare all'U.O. Entrate-Patrimonio apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio dell'aliquota agevolata del 5,8 per mille, come statuite dal presente provvedimento, o, in alternativa, copia del contratto di locazione agevolata;
- d) **aliquota ridotta del 2 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133;
- e) **aliquota del 10,6 per mille** per le aree fabbricabili e per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate, per il periodo per il quale non risultino essere stati registrati contratti di locazione;

Visto l'articolo 4 del D.L. 2/3/2012, n. 16, convertito nella L. 26/4/2012 n. 44, che ha previsto la possibilità per il Comune di deliberare o modificare le aliquote IMU per l'anno 2012 entro e non oltre il 30 settembre 2012, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno in corso;

Visto inoltre l'art. 9, comma 3 del D.L. 174/2012 che ha prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per le modifiche di regolamenti e delibere IMU già approvati, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno in corso;

Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

Visto il comma 9 di detto articolo che prevede che nel caso di immobili locati l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4 per cento;

Visti infine i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote, rispettivamente, allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, con la possibilità per il Comune di modificare in

aumento o in diminuzione detta aliquota fino a 0,2 punti percentuali, e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, con la possibilità per il Comune di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

Visto il proprio atto di indirizzo n° 119 del 16/7/2012 che ha impegnato, tra l'altro, l'Amministrazione a *“realizzare la riduzione dell'aliquota IMU sulla prima casa, per quanto possibile, già con la prima variazione di bilancio, potendo intervenire su tutto quanto sarà possibile incidere in ordine anche al gettito reale dell'IMU ed alle proiezioni che sono state effettuate dall'Amministrazione”*

Preso atto della decisione della Giunta Comunale n° 374 del 29/10/2012 con la quale si propone di modificare le aliquote IMU approvate con la citata delibera n° 110 del 27/6/2012 nei seguenti termini:

- a) **aliquota ordinaria del 9,6 per mille;**
- b) **aliquota ridotta del 5,6 per mille** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze della stessa, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Detta aliquota si applica anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, intendendo come tale quella non fatta oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;
- c) **aliquota agevolata del 5,3 per mille** a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi, esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari, ad uso abitativo, che siano state concesse in locazione a persone che le utilizzano a titolo di abitazione principale, ed ivi residenti, con contratto tipo concordato (ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431/98) alle condizioni definite dagli Accordi Territoriali, prevedendo altresì, che entro il termine perentorio del pagamento del saldo i contribuenti debbano presentare all'U.O. Entrate-Patrimonio apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio dell'aliquota agevolata del 5,3 per mille, come statuite dal presente provvedimento, o, in alternativa, copia del contratto di locazione agevolata;
- d) **aliquota ridotta del 2 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133;
- e) **aliquota del 10,6 per mille** per le aree fabbricabili e per le unità immobiliari ad uso abitativo non costituenti abitazione principale dei soggetti passivi dell'IMU;

31 OTTOBRE 2012

Dato atto che la modifica delle aliquote avviene a saldi IMU invariati;

Visto l'art. 162, commi 1 e 2, del D. Lgs. 267/2000, relativo al principio di unità del bilancio, secondo il quale il totale delle entrate finanzia, indistintamente, il totale delle spese, salvo eccezioni di legge;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011, n. 201, in forza del quale, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, II c. del decreto legislativo n° 446 del 1997, cioè entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 7, del D.Lgs. 23/2011;

Visti i pareri previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati e facenti parte integrante del presente atto;

DELIBERA

1. di modificare come di seguito indicato, in base alle motivazioni espresse in premessa, le detrazioni e le aliquote I.M.U. per l'anno 2012:

b) **aliquota ordinaria del 9,6 per mille;**

f) **aliquota ridotta del 5,6 per mille** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze della stessa, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Detta aliquota si applica anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, intendendo come tale quella non fatta oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;

g) **aliquota agevolata del 5,3 per mille** a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi, esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari, ad uso abitativo, che siano state concesse in locazione a persone che le utilizzano a titolo di abitazione principale, ed ivi residenti, con contratto tipo concordato (ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431/98) alle condizioni definite dagli Accordi Territoriali, prevedendo altresì, che entro il termine perentorio del pagamento del saldo i contribuenti debbano presentare all'U.O. Entrate-Patrimonio apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio dell'aliquota agevolata del 5,3 per mille, come statuite dal presente provvedimento, o, in alternativa, copia del contratto di locazione agevolata;

31 OTTOBRE 2012

- h) **aliquota ridotta del 2 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133;
- i) **aliquota del 10,6 per mille** per le aree fabbricabili e per le unità immobiliari ad uso abitativo non costituenti abitazione principale dei soggetti passivi dell'IMU;
2. di stabilire che, qualora fosse disposto, per apposita modifica legislativa, l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'art. 13 del D.L. 201/2011, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale;
3. di confermare nella misura di **€ 200,00 la detrazione per abitazione principale** e per le relative pertinenze, ed in **€ 50,00 la maggiorazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (€ 200,00), non può superare l'importo massimo di € 400,00;
4. di incaricare l'U.Org.va Entrate - Patrimonio di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/97, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

31 OTTOBRE 2012

Il Presidente invita i Componenti del C.C. a procedere alla votazione – palese elettronica – del sopra riportato schema di deliberazione.

La votazione offre il seguente risultato:

- Componenti assegnati n. 41
- Componenti presenti n. 32 (Amadio, Bartimmo, Bianchi, Cannito, Cavaliere, Cecchi, Ciacchini, Corso, Cosimi Alessandro, Del Corona, Del Lucchese, Fenzi, Fiordi, Giubbilei, Guli, Lamberti, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Palmerini, Raugei, Romano, Romiti, Russo, Scavazzon, Tamburini, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
- Componenti votanti n. 29 (Amadio, Bartimmo, Bianchi, Cannito, Cavaliere, Cecchi, Ciacchini, Corso, Cosimi Alessandro, Del Corona, Fenzi, Fiordi, Guli, Lamberti, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Palmerini, Raugei, Romiti, Russo, Scavazzon, Tamburini, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
 - Voti favorevoli n. 23 (Bartimmo, Bianchi, Cavaliere, Cecchi, Corso, Cosimi Alessandro, Del Corona, Fenzi, Fiordi, Guli, Lamberti, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Raugei, Romiti, Scavazzon, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
 - Voti contrari n. 6 (Amadio, Cannito, Ciacchini, Palmerini, Russo e Tamburini)
 - Astenuti n. 2 (Del Lucchese e Romano)

Il consigliere Giubbilei non ha espresso alcuna opzione di voto.

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.

31 OTTOBRE 2012

Il Presidente propone – ai sensi dell’art. 134 co. 4 D. Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente provvedimento.

La votazione palese elettronica offre il seguente risultato:

- Componenti assegnati n. 41
- Componenti presenti n. 32 (Amadio, Bartimmo, Bianchi, Cannito, Cavaliere, Cecchi, Ciacchini, Corso, Cosimi Alessandro, Del Corona, Del Lucchese, Fenzi, Fiordi, Giubbilei, Guli, Lamberti, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Palmerini, Raugei, Romano, Romiti, Russo, Scavazzon, Tamburini, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
- Componenti votanti n. 29 (Amadio, Bartimmo, Bianchi, Cannito, Cavaliere, Cecchi, Ciacchini, Corso, Cosimi Alessandro, Del Corona, Fenzi, Fiordi, Guli, Lamberti, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Palmerini, Raugei, Romiti, Russo, Scavazzon, Tamburini, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
 - Voti favorevoli n. 23 (Bartimmo, Bianchi, Cavaliere, Cecchi, Corso, Cosimi Alessandro, Del Corona, Fenzi, Fiordi, Guli, Lamberti, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Raugei, Romiti, Scavazzon, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
 - Voti contrari n. 6 (Amadio, Cannito, Ciacchini, Palmerini, Russo e Tamburini)
 - Astenuti n. 2 (Del Lucchese e Romano)

Il consigliere Giubbilei non ha espresso alcuna opzione di voto.

La proposta è accolta.

Allegato n. 1, parte integrante della Delibera di C.C. n.° 171 del 31-10-2012

Oggetto

PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica
si esprime parere favorevole
si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione

Livorno, li _____

Responsabile del Procedimento
(timbro e firma)
Dirigente
U. Org. Entrate - Patrimonio
Dott. A. PARLANTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile
si esprime parere favorevole
si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione

Livorno, li _____

Il Direttore di Ragioneria
(timbro e firma)

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to BIANCHI

p. Il Segretario Generale
f.to BELLI

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo on line del Comune presente nella rete civica per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Livorno, - 5 NOV. 2012

p. La Resp.le Ufficio Archivio e Protocollo
f.to Elena Cavallini

Il Segretario Generale
f.to SALONIA

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

E' eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000

E' eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs 267/2000

Livorno, - 5 NOV. 2012

Il Segretario Generale
f.to SALONIA

Per copia conforme

Livorno,

IL SEGRETARIO GENERALE

COPIE PER	
ALBO	
ATTI	